

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

LEGGE REGIONALE

"INTEGRAZIONE L.R. 17.7.79, N. 42: 'TRATTAMENTO ECONOMICO DI MISSIONE  
E DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DIPENDENTE' "

RELATORE: Cons. DI GIOIA

2

**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

\* Decisione n. 16 del 22 aprile 1986

1. La II Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 22 aprile 1986 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale, rispettivamente in data 15.1.86 prot. n. 224:

p.d.l. Augelli "Integrazione L.R. 17.7.79, n. 42 'Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale'".

2. Dopo ampia discussione, la II Commissione decide di esprimere parere favorevole sugli atti di cui al punto 1, nel testo di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente decisione.

3. La II Commissione, altresì, esprime le seguenti raccomandazioni:

4. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari:

favorevole: Di Gioia, Massafra, Cavallo, Marzo, Aprile, Augelli

contrari:

di astensione: Occhiofino

5. La II Commissione ha designato quale relatore il Commissario:

DI GIOIA

Signor Presidente, Colleghi Consiglieri,

la presente legge, scaturita da una p.d.l. di Augelli, trova la sua ragione d'essere nella attività delle segreterie particolari del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio e del Presidente della Giunta e degli Assessori.

I componenti delle segreterie sono scelti dai Presidenti o dagli Assessori tra i dipendenti regionali, sulla base di un rapporto "intuitus fiduciae".

I medesimi, pertanto, proprio per la natura provvisoria della attività, legata all'incarico del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori, vengono temporaneamente distaccati dalle sedi di abituale servizio ed assegnati alle segreterie particolari.

In diversi casi viene designato segretario particolare, ai sensi dell'art. 9, II comma, della L.R. 18/74, personale dipendente da Ente pubblico operante nell'ambito regionale, mediante l'istituto del comando, disposto dall'Amministrazione di appartenenza su richiesta di quella regionale.

Il temporaneo distacco fa sorgere il diritto del dipendente di richiedere la liquidazione della indennità di missione e del rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la temporanea sede di lavoro, in quanto obbligato al rientro nella propria sede abituale di servizio al cessare dell'incarico.


./.

L'art. 1 della legge 18.12.73, n. 836, modificato ed integrato dalla legge 26.7.78, n. 417, definisce come ordinaria sede di servizio "... il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'Ufficio o l'impianto presso il quale il dipendente presta abitualmente servizio..." e soggiunge che il diritto alla indennità di missione viene meno "...dopo i primi 240 giorni di missione continuativa nella medesima località...".

L'Assessorato regionale agli Affari Generali e Personale, con circolare n. 23 in data 17.11.1983, prot. n. 30/45189/P, ha chiarito che il comando, anche ove non esplicitato, deve intendersi in missione anche per il personale chiamato a prestare servizio presso le segreterie particolari.

Analogo discorso vale anche per il personale chiamato a prestare servizio presso le segreterie dei Gruppi consiliari.

La presente legge ha il fine, appunto, di regolare questa materia assai delicata per non creare disparità di trattamento tra i dipendenti e non turbare la regolare funzionalità delle segreterie particolari e dei Gruppi consiliari.

IL RELATORE  
(Pasquale DI GIOIA)  


**Consiglio Regionale  
della Puglia**

**2. Commissione Consiliare Permanente  
(Affari Generali)**

5

ART. 1

Al personale regionale destinato con provvedimento formale alle segreterie particolari, costituite ai sensi degli articoli 9, 21 e 23 della L.R. 25.3.1974, n. 18, ed alle segreterie dei Gruppi consiliari, é dovuta, la indennità di missione ed il rimborso delle spese, sulla base della normativa regionale vigente, per i primi 240 giorni, quando il servizio viene prestato fuori dalla sede abituale di servizio e di residenza.

Trascorso tale periodo il personale potrà continuare a prestare la propria attività presso le segreterie particolari e dei Gruppi consiliari, senza ulteriore onere a carico della Regione.

ART. 2

Al segretario particolare dipendente da Ente pubblico operante nell'ambito regionale, é concessa la indennità di missione ed il rimborso delle spese per la durata dell'incarico sempre che si trovi alle condizioni di cui all'art. 1.

ART. 3

La spesa rinveniente dalla presente legge sarà imputata sul Cap. 0003060 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986 approvato con legge regionale n. 4 del 19.2.1986.

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

Decisione n.8/P del 3.6.1986

1. La I Commissione ha esaminato nella/e seduta/e del 3.6.1986 il seguente atto, trasmesso dalla II Commissione, ai sensi dell'art.19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, in data 9.5.1986.

- P.d.L. "Integrazione L.R. 17/7/1979, n.42 'Trattamento economico di missione e di trasferimento del personale regionale'":

2. Dopo ampia discussione decide di esprimere sulla norma finanziaria del predetto atto il seguente parere:

favorevole, nel testo di cui all'allegato n. 1 che costituisce parte integrante della presente decisione.

rinvio alla Commissione competente

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei commissari:

favorevoli: Capozza, Augelli, Pugliese, Tarricone.

contrari:

di astensione: Saponaro, Iafrate, Marinelli.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*